



Consorzio ASI di Agrigento in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 41/AG del 23 LUG. 2014

OGGETTO: Tribunale Civile di Agrigento, Contenzioso Consorzio ASI /Ing. Milano RG 1209/12
Pagamento fattura n. 10/14 di € 5.344, 00=

Il Dirigente Responsabile

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 12 gennaio 2012;

VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale Attività Produttive n. 1576 del 28.03.2012 (G.U.R.S. 20 aprile 2012, Parte I, n. 16), con la quale sono stati dati i primi indirizzi interpretativi riguardanti la citata L.R. n. 8/2012;

VISTO l'art. 64 della legge regionale n. 9 del 15/05/2013 con il quale sono state emanate norme di interpretazione autentica del comma 8 dell'art. 19 della Legge Regionale n.8/2012;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive n. 4/2013 con la quale sono stati, tra le altre cose, forniti indirizzi interpretativi dell'art. 64 della L.R. n. 9/2013;

PREMESSO:

che con determina n. 11 del 4.5.12 del Commissario Straordinario l'Avv. Francesco Panepinto, con studio in Caltanissetta corso Vittorio Emanuele n. 176 è stata incaricato di intraprendere tutte le azioni legali necessarie ad opporre il decreto ingiuntivo n. 239/12 promosso dall'Ing. Giuseppe Milano in data 04.04.12 nei confronti del Consorzio ASI di Agrigento. In data 16.1.14 veniva assunta al n. 113 del protocollo consortile la fattura n. 10/14 emessa dallo stesso per un importo complessivo di € 5.344,00= e così strutturata:

- Compensi	€	5.000,00
- Cassa Avv. 4%	€	200,00
- Iva 21%	€	1.144,00
Totale	€	6.344,00
Rit. Acc.	€	1.000,00
Importo da pagare	€	5.344,00

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 19 della l.r. n. 8/2012, sino all'adozione del decreto di accertamento della chiusura delle operazioni di liquidazione di cui al comma 4 del citato art. 19, tutti i rapporti attivi e passivi

Zona Industriale ASI
Piazza Trinacria, 1
92021 Aragona (AG)
CF e P.I. 00251800843

Tel. 0922445111
Fax. 0922445331
Mail: agrigento@irsapsicilia.it
PEC: agrigento@pec.irsapsicilia.it

REGIONE
SICILIANA



C



Consorzio ASI di Agrigento in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

dei Consorzi ASI in liquidazione transitano nelle gestioni separate, di cui al comma 8 del più volte citato art. 19, mantenendo la stessa autonoma legittimazione;

ATTESO che, sulla base della normativa vigente, trattasi di spese obbligatorie e, quindi, rientranti nelle previsioni di cui al comma 1 dell'art. 23 del D.P.R. n. 97/2003;

PRESA VISIONE dell'art. 64 della L.R. n. 9/2013 che testualmente recita "il Presidente dell'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (IRSAP), subentrato ai commissari liquidatori nominati ai sensi del predetto articolo 19, è il legale rappresentante, anche ai fini di cui all'art. 7, comma 1, lett. h) della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, dei singoli soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale in liquidazione, transitati nella gestione separata, e che gli stessi mantengono la propria originaria autonoma personalità giuridica sino all'adozione del decreto di accertamento della chiusura delle operazioni di liquidazione di cui al comma 4 ultimo periodo del citato art. 19 della legge regionale n. 8/2012...in nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione.

Propone

DI PROCEDERE al pagamento della fattura n.10/14 d' importo totale pari ad € 5.344,00=; emessa dall'Avv. Francesco Panepinto nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo promosso dall'Ing. Milano, ed assunta al protocollo consortile n. 113 del 16.1.14;

DARE ATTO che la somma complessiva di € 5.344,00= graverà sulle passività della Gestione Separata IRSAP di Agrigento.

Il Dirigente Responsabile
Dott. Carmelo Faraci

Vista la superiore proposta di determinazione presentata dal Consorzio ASI in Liquidazione, Gestione Separata IRSAP di Agrigento si esprime parere favorevole all'adozione della predetta proposta;

Il Dirigente Area
Il Funzionario Direttivo
(Dott. Massimo Cirio)

IL DIRETTORE GENERALE

Zona Industriale ASI Piazza Trinacria, 1 92021 Aragona (AG) CF e P.I. 00251800843	Tel. 0922445111 Fax. 0922445331 Mail: agrigento@irsapsicilia.it PEC: agrigento@pec.irsapsicilia.it	REGIONE SICILIANA
---	---	----------------------



Consorzio ASI di Agrigento in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

- Ai sensi dell'art. 19, comma 8° della L.R. n. 8/2012;
- Vista la superiore proposta avanzata dal Consorzio ASI in Liquidazione, Gestione Separata IRSAP di Agrigento,
- Visto il parere favorevole del Dirigente Area dott. Ferdinando Scillia dell'IRSAP;

DETERMINA

APPROVARE il pagamento della fattura n.10/14 d'importo totale pari ad € 5.344,00=; emessa dall'Avv. Francesco Panepinto nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo promosso dall'Ing. Milano, ed assunta al protocollo consortile n. 113 del 16.1.14

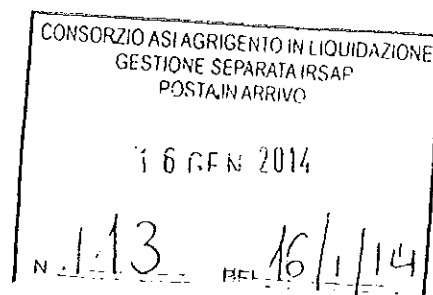
DARE ATTO che la somma complessiva di € 5.344,00= graverà sulle passività della gestione separata IRSAP di Agrigento.

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Francesco Barbera
n. q. di amministratore ex art. 19 L.R. n. 8/2012

Zona Industriale ASI Piazza Trinacria, 1 92021 Aragona (AG) CF e P.I. 00251800843	Tel. 0922445111 Fax. 0922445331 Mail: agrigento@irsapsicilia.it PEC: agrigento@pec.irsapsicilia.it	REGIONE SICILIANA 
---	---	--

STUDIO LEGALE ASSOCIATO PANEPINTO
Corso Vittorio Emanuele n. 126
Tel. 0934 - 29166 - Fax 0934 - 21502
e-mail: francesco.panepinto@iscali.it
93100 - CALTANISSETTA
Cod. Fisc. e P.I. 01854920855

Caltanissetta 13 Gennaio 2014



Car. M51

Fattura n. 10/14

Spett.le
CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO
INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO
ASI in liquidazione - Gestione Separata IRSAP
Zona Industriale Piazza Trinacria 1 AGRIGENTO
C.F. e P.I. 00251800843

Ogg. TRIBUNALE CIVILE AGRIGENTO, Giudizio Consorzio Asi - Ing. MILANO
R.G. 1209/2012 - Acconto

Compensi	"	5.000,00
Cassa Avv. 4%	"	200,00
IVA 21% su imp.	"	1.144,00
TOTALE	Euro	6.344,00
Ritenuta Acc.	"	1.000,00
Importo da pagare	Euro	5.344,00

Accreditare su conto corrente con le seguenti coordinate bancarie:
IT40N0513216700841570271257.

Avv. Francesco Panepinto

Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile in persona del giudice monocratico Alfonso Pinto
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 2821 del Ruolo Generale del 2011, vertente

TRA

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI
AGRIGENTO ASI – in liquidazione, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso
dall' avv. Francesco Panepinto con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Luca Vetro, in
Agrigento, via Acrone n. n. 39 ;

OPPONENTE

CONTRO

LUMERA GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avv. Donata Milano e dall'avv.
Giuseppe Lentini e con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Agrigento via Eraclito n.
28;

OPPOSTO

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 239 del 25/29 marzo 2012

CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale di udienza del 28 febbraio 2014

Svolgimento del processo

Su ricorso dell'ing. Giuseppe Milano, il Tribunale di Agrigento, con decreto n. 546/2012, ingiungeva a Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale (A.S.I.) il pagamento di € 211.362,64, oltre interessi e spese di procedura, quale corrispettivo per l'espletamento dell'incarico di ingegnere capo conferito con delibera n. 43 del 18 maggio 1987, per i lavori di completamento delle opere di urbanizzazione e strutture connesse nell'agglomerato industriale di Porto Empedocle.

Avverso questo decreto, notificato il 4 aprile 2012, il predetto Consorzio, con atto di citazione notificato l'11 maggio 2012, proponeva tempestiva opposizione con la quale chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, esponendo che: a) la delibera di conferimento dell'incarico e, di conseguenza il disciplinare di incarico del 16 ottobre 1987, era nulla in quanto, in violazione delle norme di cui al r.d. n. 383/1934, non aveva stabilito in modo determinato le somme da impegnare e non aveva indicato la copertura finanziaria della spesa; b) l'incarico era soggetto alla condizione che le somme ad esso relative venissero anticipate dall'ente finanziatore.

Costituitosi in giudizio, Milano Giuseppe chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto, esponendo che: a) la delibera attributiva dell'incarico non era assoggettata alle norme di carattere pubblicistico indicate dall'opponente in quanto il consorzio era un ente pubblico economico; b) la delibera indicava le somme finanziate dalla regione per l'esecuzione dei lavori e prevedeva che quelle spettanti all'ingegnere capo dovessero essere prelevate dalle somme per spese tecniche; c) l'incarico non era soggetto ad alcuna condizione sospensiva.

La causa, istruita attraverso la produzione di prove documentali, all'udienza del 28 febbraio 2014, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.

Motivi della decisione

Occorre affrontare, in via preliminare, la questione relativa alla natura giuridica del consorzio convenuto, al fine di stabilire se ad esso si applichino le norme dettate per gli enti pubblici locali in materia di contabilità pubblica e in particolare quelle relative al procedimento di impegno della spesa.

I consorzi per le aree di sviluppo industriale, previsti dall'art. 50 D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 (che ha sostituito l'art. 144 t.u. 30 giugno 1967 n. 1523), sono soggetti, nella regione siciliana, alla disciplina

dettata dalla l.r. n. 1 del 4 gennaio 1984 la quale all'articolo 2 li definisce come "...enti di diritto pubblico non economico sottoposti alla vigilanza e tutela dell'Assessore regionale per l'industria, che la esercita ai sensi della presente legge...". L'art. 3 della medesima legge, nel definire gli scopi dei Consorzi, precisa che essi "...mirano a favorire l'insediamento di piccole e medie imprese nelle aree attrezzate secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi regionali all'uopo preposti".

Va, peraltro, sottolineato che i Consorzi per le aree di sviluppo industriale esercitano, tra l'altro, consistenti poteri pubblicistici di pianificazione territoriale; sono diretti titolari di attività e potestà espropriative; provvedono all'attivazione e gestione di appalti pubblici per la realizzazione di opere di urbanizzazione; regolano interessi di notevole rilevanza connessi all'attribuzione ed all'uso industriale delle aree urbanizzate e sono sottoposti, al pari delle Amministrazioni comunali, alla vigilanza ed al controllo delle Amministrazioni regionali.

Non può quindi sussistere alcun dubbio sul fatto che gli stessi abbiano natura di enti pubblici di carattere locale e territoriale, e che svolgano un'attività priva di connotati imprenditoriali ed indirizzata al perseguimento, con strumenti pubblicistici, di finalità di ordine generale (cfr. in tal senso T.A.R. Catania, n. 845 del 30 marzo 2004 e C.G.A. reg. Sicilia n. 413 dell'8 luglio 1998).

La definizione della natura di tali Consorzi quali enti pubblici territoriali partecipati dagli enti locali comporta che, nei loro confronti, vadano applicati, oltre alla normativa di settore introdotta dalla legislazione regionale e dai relativi statuti, i principi e le norme proprie dell'ordinamento degli enti locali.

Tale conclusione è confermata sia dall'art. 25, comma 7 bis, della legge n. 142/90 che dall'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167, che così recita: "...le norme sugli Enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale...".

A corroborare la tesi qui sostenuta milita lo stesso statuto del Consorzio convenuto il cui articolo 1 lo qualifica quale "ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica pubblica".

Non è superfluo osservare che la normativa regionale citata, tenendo conto dei criteri di riparto di competenza Stato-Regioni, deve ritenersi prevalente rispetto alla legge n. 317 del 1991 che, all'art. 36, ha attribuito ai consorzi per le aree di sviluppo la qualificazione di enti pubblici economici.

Si osserva, peraltro, che, anche con riferimento a tale normativa nazionale, la giurisprudenza ha chiarito che la qualificazione di tali enti come enti pubblici economici *"non implica che tutte le attività dei consorzi siano da ricondurre al campo privatistico imprenditoriale, da cui restano escluse quelle, di natura pubblicistica, che attengono ai poteri inerenti alla localizzazione industriale, in particolare all'individuazione delle imprese destinate ad operare nelle singole aree; ne deriva che la posizione giuridica soggettiva in capo a chi aspira a detta designazione ha la consistenza dell'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del g.a. quanto ai giudizi di impugnativa delle relative delibere"* (Cassazione civile, sez. un. n. 14293 del 15/06/2010).

Dalle considerazioni sopra svolte discende che nel caso in esame deve trovare applicazione la normativa pubblicistica dettata in materia di procedura di approvazione delle spese dettata per gli enti locali la quale prevede che per ogni impegno di spesa siano indicati l'ammontare di essa e la copertura finanziaria per farvi fronte: ciò è funzionale all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione perché risponde all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere.

Mette., al riguardo, conto osservare che, secondo quanto previsto dall'art. 284 del Regio Decreto 3 marzo 1934, n. 383 - Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale (all'epoca vigente) *"Le deliberazioni dei comuni, delle province e dei consorzi, che importino spese, devono indicare l'ammontare di esse e i mezzi per farvi fronte"*

In seguito l'art. 23 del decreto legge n. 66 del 1989, comma 3, stabiliva per le province, i comuni e le comunità montane, stabiliva che *"qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussistono la deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge e dichiarata o divenuta esecutiva, nonché l'impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario, ove non esista il ragioniere, sul competente capitolo del bilancio di previsione, da comunicare ai terzi interessati"*.

A sua volta, il comma 4 disponeva che, in caso "di violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentito la fornitura".

Ogni soluzione di continuità nella disciplina in questione viene esclusa dal fatto che il menzionato art. 23 è stato sostituito – per l'epoca successiva all'entrata in vigore del D.lgs. n. 77 del 1995 – dall'art. 35 del medesimo D.lgs., nel quale è riprodotta una normativa del tutto analoga a quella sopra ricordata, normativa che è stata oggi trasfusa nell'art. 191, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Alla luce di questa disciplina è evidente che il conferimento dell'incarico non rispetta la suindicata normativa.

Il disciplinare di incarico del 16 ottobre 1987 non prevede, infatti, in alcun modo con quale capitolo di bilancio il Consorzio avrebbe dovuto fare fronte alla spesa per il pagamento dell'onorario in questione.

La deliberazione n. 43 si limita, poi, ad indicare il criterio in base al quale determinare le competenze spettanti all'ingegnere capo. Infatti, essa prevede che la determinazione di tali competenze deve essere fatta ai sensi dell'articolo 7 della l.r. n. 21/1985 la quale a sua volta statuisce, al comma 5, che gli onorari vengono corrisposti in misura pari al dieci per cento dell'aliquota della tabella A della Legge 2 marzo 1949, n. 143 ("Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti") e successive modifiche e, al comma 6, che agli onorari degli ingegneri capo si aggiunge il rimborso spese nella misura di cui al decreto ministeriale 15 dicembre 1955, n. 22608.

Quanto alla copertura finanziaria necessaria a far fronte a tali spese, la delibera si limita a stabilire che le somme "...saranno prelevate da quelle all'uopo previste per spese tecniche tra le somme a disposizione dell'amministrazione nell'ambito degli atti tecnici di cui sopra, per cui nessun onere verrà a ricadere sul bilancio di questo Ente in dipendenza del presente incarico".

L'inciso "per cui nessun onere verrà a ricadere sul bilancio di questo Ente in dipendenza del presente incarico" è decisivo per escludere che sia stata prevista una copertura finanziaria, del tutto irrilevante essendo il riferimento all'effettiva erogazione dei finanziamenti regionali.

E' noto, infatti, che del tutto irrilevante è la questione del finanziamento dell'opera pubblica (posto che "ciò che conta è solo che la delibera di incarico di progettazione di opera pubblica" che formalmente "impone la precisa indicazione della copertura finanziaria, ovvero la previsione attuale e concreta (e non solo ipotetica o potenziale) dei mezzi economici occorrenti; adempimento che va posto in essere con la contestuale imputazione in bilancio e l'adozione del formale impegno contabile registrato e comunicato (rectius: esatta determinazione della somma da pagare, individuazione del soggetto creditore, specificazione delle ragioni di debito dell'Ente, imposizione del vincolo sullo stanziamento previsionale del bilancio e verifica dell'attestazione finanziaria prevista dall'art. 55, l. 8 giugno 1990, n. 142), che consenta di assicurare l'effettivo raggiungimento del risultato prefisso" (Tribunale Nola sez. II 17 gennaio 2011).

Conclusivamente, mancando la copertura finanziaria, non sussiste un valido titolo dell'opposto a percepire le somme oggetto di ingiunzione, sicchè la relativa domanda deve ritenersi infondata e va pertanto rigettata.

La circostanza che l'attività – per cui è stato chiesto il compenso - è stata pacificamente compiuta rende configurabili le eccezionali ragioni che giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico,
ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando,
revoca il decreto ingiuntivo n. 239 del 25/29 marzo 2012 emesso dal Tribunale di Agrigento;
rigetta la domanda proposta da Milano Giuseppe nei confronti del Consorzio ASI di Agrigento;
compensa per intero le spese di lite;
Così deciso in Agrigento, il 17 luglio 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Concetta VIRGA
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Depositato in Cancelleria
Il 21 LUG 2014
Il Direttore Amministrativo
Concetta VIRGA

Il Giudice